

## **POLIGRAFICI E SPETTACOLO**

CCNL AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE – INDUSTRIA	1
CCNL COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO	2
CCNL EDITORIA E GRAFICA – AREA COMUNICAZIONE	3
CCNL EDITORIA E GRAFICA – INDUSTRIA	4
CCNL EDITORIA E GRAFICA – PMI	5
CCNL ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI	6
CCNL FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE	6
CCNL FOTOLABORATORI	7
CCNL GIORNALISTI	8
CCNL IPPICA	9
CCNL TEATRI – IMPIEGATI E TECNICI	10

# POLIGRAFICI E SPETTACOLO

## CCNL AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00005

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone e dalle aziende cartotecniche - 04.11.2009 sottoscritto da Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UGL-CARTA E STAMPA, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione normale annua.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione normale annua: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO

(settore vari) - N. 00321

CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo - 06.11.2014 sottoscritto da AGCI-CULTURALIA, FEDERCULTURA-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPT SETTORE CULTURA, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, una volta superato il periodo di prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della normale retribuzione: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

## CCNL EDITORIA E GRAFICA - AREA COMUNICAZIONE

(settore artigianato) - N. 00021

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'area comunicazione - 13.05.2014 sottoscritto da CNA Comunicazione e terziario avanzato, CONFARTIGIANATO Comunicazione, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane italiane - CLAAI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL EDITORIA E GRAFICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00022

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali - 19.01.2021 sottoscritto da Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana Editori, Associazione Nazionale Editoria di Settore, ANIES Antonio Greco, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		1%	1,9% <sup>4</sup>	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,4%	
	6,91% (100% TFR)			
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,9% <sup>4</sup>	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori aderenti che non hanno l'ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale)

## CCNL EDITORIA E GRAFICA - PMI

(settore industria) - N. 00204

*CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico - Piccola e media industria - 29.07.2013 sottoscritto da UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL*

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,2%	1,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI

(settore vari) - N. 00211

CCNL Dipendenti Esercizi Cinematografici e cinema teatrali - 15.06.2016 sottoscritto da ANEM, ANEC, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1% <sup>4</sup>	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1%	1% <sup>4</sup>	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL ha istituito, a decorrere dal 01.01.2017, un **contributo "contrattuale" a carico del datore di lavoro di € 5,00**, riparametrato per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, detto importo è **destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti** o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo a tale titolo ha natura **aggiuntiva** rispetto agli ordinari flussi di contribuzione. Tale contributo non è revocabile né sospendibile ed è dovuto anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo ordinario a proprio carico.

## CCNL FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE

(settore vari) - N. 00441

CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche - 12.2001 sottoscritto da AGIS, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL e FIALS-CISAL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori che già fruiscono di un fondo di previdenza aziendale.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,73% (25% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL FOTOLABORATORI

(settore industria) - N. 00200

CCNL per i dipendenti dei foto laboratori conto terzi - 17.11.1999 sottoscritto da ASSOCIAZIONE FOTOLABORATORI ITALIANI CONTO TERZI, SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato, contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. 2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL GIORNALISTI

(settore industria) - N. 00188

CCNL giornalistico - 09.07.2003 sottoscritto da FIEG e FNSI

**Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	0,1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare è convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività soppresse, domeniche e relative incidenza, indennità compensativa (art. 7, comma 15, del CNLG), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (art. 10, ultimo comma, del CNLG).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale degli elementi retributivi indicati al punto 2: 0,1%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL IPPICA

(settore vari) - N. 00209

CCNL per i dipendenti delle società di corse dei cavalli - 07.11.2006 sottoscritto da FEDERIPPODROMI, Unione nazionale ippodromi (UNI), SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL

**Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, 13a mensilità - 14a mensilità).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione contrattuale annua: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

## CCNL TEATRI - IMPIEGATI E TECNICI

(settore vari) - N. 00172

CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri - 19.04.2018 sottoscritto da Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA., SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

**Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.**

	Quota TFR <sup>1</sup>	Contributo <sup>2</sup>		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore <sup>3</sup>	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dalla data di adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare unificato, contingenza, anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.